


n. 148735



2021



Reggio Emilia, il 29 giugno

Al Sig. Sindaco,  
alla Giunta Comunale  
del Comune di Reggio Emilia

**oggetto: INTERPELANZA PER CONOSCERE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO, ALLA LUCE DELLA NUOVA SENTENZA DEL TAR PARMA DEPOSITATA L'11 GIUGNO 2021 N. 00161/2021 REG.PROV.COLL. N. 00015/2021 REG.RIC.**

- Con sentenza pubblicata il 24 settembre 2020 il TAR Parma, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, aveva dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato, nelle more del processo, dal Comune di Reggio Emilia con Altair S.p.a. all'esito della procedura di gara oggetto della presente impugnazione;
- Che tuttavia Altair s.p.a. continuava a svolgere l'appalto del Forno crematorio di Coviolo nonostante l'atto fosse stato annullato;
- Alla luce di ciò, il Movimento 5 stelle di Reggio Emilia presentava la seguente interpellanza:

*"Con sentenza pubblicata il 24 settembre 2020 il TAR Parma, previo annullamento dei provvedimenti impugnati, ha dichiarato l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more del processo, dal Comune di Reggio Emilia con Altair S.p.a. all'esito della procedura di gara oggetto della presente impugnazione;*

*Che ad oggi tuttavia Altair s.p.a. gestisce il Forno crematorio di Coviolo;*

*Tutto ciò premesso:*

*si chiede al Sindaco e alla Giunta:*

- 1- *Sulla base di quale atto o provvedimento, come ad esempio una determina dirigenziale, Altair s.p.a. sta continuando a gestire il servizio di manodopera del Tempio di Coviolo, nonostante la sentenza del TAR Parma che ha annullato gara, aggiudicazione e contratto?*
- 2- *Qual è l'impegno di spesa per tale servizio?*
- 3- *Chi sta pagando attualmente questo servizio (inteso nel senso della gestione manodopera)? Sta provvedendo il privato o interamente il comune?"*

- A tale interpellanza veniva risposto che occorreva continuare con il servizio crematorio in attesa di nuovo bando per assegnare l'incarico a nuova azienda
- Il tar di Parma, con la sentenza di cui all'oggetto, ha invece ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Reggio Emilia, così motivando:

“A tal riguardo, e solo per completezza di analisi, il Collegio osserva che **la decisione di indire una nuova gara per il servizio di cremazione**, contrariamente a quanto dedotto dal -OMISSIS- nella sua memoria, **non era l'unico esito possibile rispetto a quanto statuito dalla più volte menzionata sentenza n. -OMISSIS-**, atteso che il **giudicato formatosi sulla stessa non “deve ritenersi inteso all'annullamento della gara e degli atti conseguenti all'aggiudicazione, con conseguente obbligo, a carico dell'Ente, di ripetizione della stessa”**, in quanto era ben possibile che il -OMISSIS- procedesse ad una nuova valutazione dell'offerta di -OMISSIS- visto che, come affermato dalla predetta sentenza, la natura dei vizi accertati era relativa “alla valutazione di due Sub criteri” e, dunque, per tali Sub criteri il Comune poteva ben procedere alla rivalutazione dell'offerta di -OMISSIS- adeguandosi a quanto stabilito, per tali punti, dalla sentenza e, dunque, pervenendo ad una nuova aggiudicazione frutto di una nuova valutazione dell'offerta di -OMISSIS- (e, vista la correlazione, ad una nuova valutazione dell'offerta dell'odierna ricorrente).

A fronte di tale possibilità il -OMISSIS- ha, però, deciso in senso diverso, dichiarando (senza motivazione sul punto) di voler procedere ad una nuova gara e tale decisione, avvenuta - come già detto più volte - con la delibera n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2020, non è stata oggetto di impugnazione da parte della società -OMISSIS- col ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio e, pertanto, il Collegio non può in merito adottare alcuna decisione.

Con riferimento a tale delibera, però, il Collegio non può esimersi dall'osservare come il -OMISSIS-, con tale provvedimento, non solo ha deciso di procedere all'espletamento di una nuova gara (conclusione non necessitata ma possibile per quanto sopra esplicitato) ma, con riferimento alla gestione del servizio per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di che trattasi, avvenuta in data 24 settembre 2020, ha sorprendentemente disposto di revocare gli atti impugnati nel predetto ricorso, atti che, con tutta evidenza, non sussistevano più alla data del 9 dicembre 2020 (data della determina n. -OMISSIS-) in quanto annullati da questo giudice con la sentenza n. -OMISSIS-; inoltre, sempre con la medesima determina il Comune odierno resistente ha revocato l'assegnazione in via d'urgenza del servizio di cremazione disposta con verbale sottoscritto in data 30 marzo 2020 ma a far data dal 31 dicembre 2020

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza/5/7>

11/6/2021 <https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>

mentre anche tale atto non sussisteva più in quanto lo stesso era connesso all'aggiudicazione poi annullata da questo Tribunale e, dunque, non poteva essere revocato, dovendo l'Amministrazione, in seguito all'emanazione della sentenza n. -OMISSIS-, immediatamente adeguarsi alla stessa (atteso che tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione da parte del Comune e, pertanto, mai sospesa), non potendo certamente revocare, a far data da momenti successivi, provvedimenti che già erano stati annullati da questo Giudice.

Né può sussistere alcun dubbio sul fatto che l'assegnazione in via d'urgenza del servizio di cremazione, avvenuta con verbale del 30 marzo 2020, fosse stata travolta dalla pronuncia giurisdizionale di cui si chiede l'ottemperanza, anche alla luce del fatto che questo Tribunale aveva statuito, con la sentenza n. -OMISSIS-, l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, pertanto, **risulterebbe palesemente assurdo che a fronte di una così chiara disposizione, che indicava chiaramente il venir meno di ogni rapporto contrattuale con -OMISSIS-, il -OMISSIS- (che, prudenzialmente, non aveva stipulato il contratto nelle more del giudizio) potesse continuare il predetto rapporto con l'odierna controinteressata sulla base di una semplice consegna in via d'urgenza effettuata in pendenza di stipula contrattuale poi, come detto, mai avvenuta per annullamento della presupposta aggiudicazione.**

3. - Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere respinto in quanto infondato nel merito.

4. - **Visto l'art. 331 c.p.p., va disposta la trasmissione della presente sentenza e degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, per i profili di competenza”.**

Alla luce della prima sentenza del TAR di Parma citata, alla luce della nostra interpellanza e motivazione adottata dalla Giunta, a fronte della nuova sentenza del TAR di Parma,

Tutto ciò premesso:

si chiede al Sindaco e alla Giunta:

- Come intende procedere nell'immediato alla gestione del Forno Crematorio, non essendo legittimata l'attuale azienda (ALTAIR) che se ne occupa alla luce di quanto sopra detto;

- Quanto ad oggi è stato pagato ad ALTAIR per la gestione del Forno da parte del nostro Comune;
- Quanto ammonta il costo del nuovo bando per la gestione el Forno Crematorio?
- Sulla base di quale atto o provvedimento, come ad esempio una determina dirigenziale, Altair s.p.a. sta continuando a gestire il servizio di manodopera del Tempio di Coviolo, nonostante la sentenza del TAR Parma che ha annullato gara, aggiudicazione e contratto?

Avv. Paola Soragni (M5S) – Consigliere Comunale